



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del 30/11/2006

N. 73

OGGETTO: PROPOSTA AL MINISTERO DEI TRASPORTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLO SBARCO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL COMUNE DI ISCHIA - ANNO 2007 .RIF. NOTA PROT. N. 265447GAB7URP DEL 26/10/2006 - PREFETTURA DI NAPOLI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'anno duemilasei , addì trenta, del mese di novembre, nella Casa Comunale di Ischia, assistito dal Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che l'art. 8 del Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e D.L.vo 10.09.1993 n. 360 prevede la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole;

TENUTO conto delle decisioni dei TAR Campania e Lazio come pronunciate nel corso dell'anno 1999 a seguito di ricorsi proposti contro il Decreto Ministeriale n.1474 del 24.03.1999 ;

CONSIDERATO che occorre provvedere a trasmettere il parere dell'Ente al Ministero dei Lavori Pubblici per l'emissione del Decreto relativo all'anno 2007;

VISTO che il Comune d'Ischia è stato dichiarato " di soggiorno e di cura";

VISTO che la rete stradale extraurbana è inferiore a KM. 50 ;

VISTO che durante la stagione Turistica (che va dal 01 aprile al 30 di settembre) l'enorme afflusso di autoveicoli crea notevoli problemi alla circolazione;

Ciò premesso, si propone

delibera

di formulare per la stagione turistica 2007 le seguenti proposte ai fini dell'applicazione nel Comune di Ischia dell'art. 8 del Codice della Strada, concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole.

ART. 1

DIVIETO

Dal 02 aprile 2007 e fino al 30 settembre 2007 è vietato l'afflusso e la circolazione nel Comune di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone

residenti nel territorio della Regione Campania ,e/o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile del Comune di Ischia;

ART. 2

Nel medesimo periodo è altresì vietato l'imbarco, lo sbarco e la circolazione nel Comune di Ischia di automezzi con portata superiore ai 260 ql., anche se circolanti a vuoto appartenenti a persone non residente nel territorio della Regione Campania.

ART. 3 DEROGHE

Nel periodo e nel Comune di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

- a) Autoambulanze e veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;
- b) Veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì purché non festivi. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia e periodici di informazione o bagagli a seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e infine veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
- c) Autoveicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- d) Autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso all'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo la necessità;
- e) Autobus di lunghezza superiore a 7,5 mt e autocaravan che dovranno sostare per tutto il tempo della permanenza sull'isola in apposite aree, loro destinate e potranno essere ripresi esclusivamente solo alla partenza;
- f) Autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
- g) veicoli in uso a soggetti che risultano proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente a un solo autoveicolo per nucleo familiare.
- h) Veicoli che trasportano merce e attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
- i) Veicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

ART. 4 SANZIONI

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una soma da € 357,00 a €1.433,00 così come previsto dal comma 2 dell'art .8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai

sensi dell'art. 195, comma 3 bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285..

ART. 5
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco nel comune di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere la durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con propri provvedimenti, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**IL COMANDANTE DELLA P.M.
Magg. Elio D'Amato**

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.L.VO 267/2000

- Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica

IL DIRIGENTE

- Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la su estesa relazione istruttoria con relativa proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO dover approvare la suddetta proposta;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs. 18/08/2000, n. 267;

delibera

- approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Proposta al Ministero dei Trasporti per la regolamentazione dello sbarco e della circolazione dei veicoli nel Comune di Ischia- Anno 2007 Rif.nota prot.n.265447/gab/URP del 26.10.2006 – Prefettura di Napoli".

- dichiarare il presente deliberato, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Del che il presente verbale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SPENA FIAMMA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
